

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 23 del 11 gennaio 2008

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO AZIENDALE DEGLI IMPIEGATI E OPERAI FORESTALI DIPENDENTI DALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

Il giorno 11 gennaio 2008 alle ore 15 00, nella sede dell'A.R.R.S. (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

FLAI/CGIL – Guido ZANARDI

FAI/CISL – Mauro FILIPPI

SAVT/FORESTALI – Claudio ALBERTINELLI – Fabrizio PASQUALOTTO

UILA/UIL – Ramira BIZZOTTO

LA DELEGAZIONE SINDACALE:


Edoardo BARMASSE – Marino BELLI – Luigi COSTANZO – Teo DAYNÉ – Roberto PASCAL – Edi SALUARD – Silvano SECCO – Salvatore SORRENTI

preso atto del Provvedimento della Giunta regionale in data 14 dicembre 2007 n. 3632, concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, della L.R. 45/95, del testo di accordo per il rinnovo del contratto aziendale degli impiegati e operai forestali dipendenti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo di accordo per il rinnovo del contratto aziendale degli impiegati e operai forestali dipendenti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.


Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato al citato provvedimento della giunta regionale in data 14 dicembre 2007 n. 3632, ed allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

The image shows a series of handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately ten distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures appear to be those of the representatives mentioned in the text above, including the President of the Agency and members of the syndical delegation.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)




FLAI/CGIL
Guido ZANARDI



FAI/CISL
Mauro FILIPPI



SAVT/FORESTALI
Claudio ALBERTINELLI



Fabrizio PASQUALOTTO




UILA/UIL
Ramira BIZZOTTO

LA DELEGAZIONE SINDACALE


Edoardo BARMASSE




Marino BELLI




Luigi COSTANZO



Teo DAYNÉ



Roberto PASCAL




Edi SALUARD



Silvano SECCO



Salvatore SORRENTI



Art. 2
(Sostituzione dell'art. 6 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. L'art. 6 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 6

GRAVI MALATTIE

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita o controlli diagnostici ricorrenti, come ad esempio emodialisi e la chemioterapia, i giorni di assenza per malattia, relativi giorni di ricovero ospedaliero o di Day Hospital ed i giorni di assenza dovuti alle terapie, debitamente certificati dalla competente ASL o struttura convenzionata, non rientrano nel calcolo del periodo di conservazione del posto.
2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 44 e 60 del CCNL, durante i periodi di cui al comma 1 i lavoratori a tempo indeterminato beneficiano dell'intera retribuzione limitatamente ai primi 180 giorni mentre per i lavoratori a tempo determinato detto periodo è riproporzionato alla durata del rispettivo rapporto di lavoro."

Art. 3
(Introduzione dell'art. 8 bis nel c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. Dopo l'articolo 8 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Art. 8 bis

FERIE, FESTIVITA' E COMPENSATIVI

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 del CCNL, il periodo o i periodi di godimento delle ferie sono di norma concordati annualmente tra il datore di lavoro ed i lavoratori entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Ad ogni lavoratore deve essere garantito, nell'ambito delle ferie annuali, un periodo di due settimane consecutive nell'arco temporale giugno-settembre.
3. Qualora le ferie non siano state usufruite nell'anno solare, le stesse devono essere godute entro il 31 marzo dell'anno successivo.
4. E' convenzionalmente considerato festivo per tutti i lavoratori il giorno 07 settembre di ogni anno (San Grato) in sostituzione della festa patronale.
5. Le ore di riposo compensativo maturate devono essere usufruite entro trenta giorni.
6. Le ferie non sono cumulabili con le ore di riposo compensativo."

Art. 4
(Sostituzione dell'art. 21 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. L'art. 21 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 21

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali e, di norma, distribuito su 5 (cinque) giorni lavorativi.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the document, including 'ES', 'BL', 'ES', '134', 'L', 'D', 'P', 'D', 'A', '2', and 'M'.

2 L'orario di lavoro potrà essere distribuito su 4 giornate lavorative qualora la Direzione Lavori ne rilevasse la necessità sulla base della tipologia dell'intervento da eseguire e/o della distanza del cantiere. Tale misura dovrà essere concordata con gli operai.

3 Ai fini della contribuzione assicurativa di cui all'art. 5 della legge 16/02/1977, n. 37, le giornate di effettivo lavoro vanno moltiplicate per il coefficiente 1,20 con arrotondamento del risultato per eccesso nel caso si tratti di frazione uguale o superiore a 0,50 e per difetto se la frazione è inferiore a 0,50.

4. Agli operai a tempo indeterminato il valore delle ferie per la mezza giornata di assenza equivale alla metà dell'orario giornaliero programmato per quella giornata."

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 22 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. L'art. 22 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 22

ATTREZZI DI LAVORO

1. Tutti gli attrezzi necessari alle varie operazioni, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI), sono a carico dell'amministrazione; la responsabilità della loro buona tenuta compete al singolo addetto, che in caso di smarrimento o danneggiamento per cause imputabili a sua negligenza è tenuto a rimborsarli previa rituale contestazione.

2. L'Amministrazione regionale provvede a dotare di idonei strumenti di comunicazione tutte le squadre forestali."

Art. 6

(Sostituzione dell'art. 23 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1 L'art. 23 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 23

MAGGIORAZIONI MANSIONI ED INCARICHI

1. Agli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato ai quali venga conferito l'incarico di caposquadra compete, limitatamente alla durata dello stesso, un importo mensile di € 180,00.

2. Ai lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato ai quali venga conferito l'incarico di capo operaio, limitatamente alla durata dello stesso, o che svolgano mansioni di capo operaio compete un importo mensile di € 180,00.

3. Agli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato ai quali venga conferito un incarico di vice capo operaio o di vice capo squadra compete, limitatamente alla durata dello stesso, un importo mensile di € 45,00.

4. L'incarico di caposquadra e capo operaio e vice capo squadra e vice capo operaio è considerato utile ai fini del calcolo dei ratei di 13^a e 14^a mensilità. Il numero di giornate di incarico superiore cumulativamente a 15 viene considerato come rateo mensile.

5. L'incarico temporaneo di caposquadra e capo operaio può essere conferito al vice capo squadra o al vice capo operaio, con sospensione dell'erogazione della relativa indennità al rispettivo capo, nei casi di prestazione lavorativa non fornita dai primi per periodi continuativi e superiori a n. 39 ore consecutive con conseguente nomina di un vice capo squadra se necessario.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and a signature with the number '3' on the right.

6 L'incarico temporaneo di caposquadra e capo operaio di cui al comma precedente è considerato utile ai fini del calcolo, con i rispettivi importi di caposquadra e capo operaio, dei ratei di 13^a e 14^a mensilità. Il numero di giornate di incarico superiore cumulativamente a 15 viene considerato come rateo mensile.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 sono applicabili anche per le nomine temporanee da operaio a vice capo squadra ed a vice capo operaio.

8. Agli operai a tempo indeterminato, che per ragioni organizzative e gestionali, venga revocato l'incarico di capo operaio o capo squadra, saranno riconosciuti, ai fini della 13^a e 14^a mensilità, i ratei mensili corrispondenti ai mesi di conferimento dell'incarico. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vanno considerate come un rateo mensile.

9. Agli operai a tempo determinato, sulle maggiorazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, verrà riconosciuto il terzo elemento di cui all'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

10. Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono comprensive delle indennità e assorbono quanto previsto per tale titolo del CCNL ed in particolare dell'art. 49."

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 27 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. L'art. 27 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 27

INDENNITA' DI PERNOTTAMENTO

1. Il pernottamento vicino al posto di lavoro, fuori dall'abituale residenza, in strutture logistiche messe a disposizione dell'Amministrazione e disposto dalla stessa quando ciò sia opportuno in relazione alla distanza dal cantiere ovvero alla tipologia di intervento, comporta la corresponsione di un'indennità di € 9,00 per ogni pernottamento.

2. Il pernottamento in rifugio o in strutture ricettive individuate dall'Amministrazione e disposto dalla stessa quando ciò sia opportuno in relazione alla distanza dal cantiere ovvero alla tipologia dell'intervento comporta la corresponsione di un'indennità di € 3,00 per ogni pernottamento.

3. I costi di cena ed alloggio in strutture ricettive private sono a carico dell'Amministrazione.

4. Fatti salvi i casi di forza maggiore, per i lavoratori che comunque non intendano usufruire di quanto previsto ai commi 1 e 2 non è dovuto il rimborso di cui all'art. 26 del presente accordo e quello, per quanto riguarda il tempo di viaggio, di cui all'art. 16 del C.C.N.L."

Art. 8


(Sostituzione dell'art. 28 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. L'art. 28 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 28

INDENNITA' PER LAVORI DISAGIATI

1. Agli operai adibiti a lavori in zone particolarmente disagiate e comportanti particolari attenzioni e specializzazioni, competono, in aggiunta alla normale retribuzione, ed in sostituzione dell'art. 53 del C.C.N.L., le seguenti indennità:



- a) € 8,26 per ogni giornata di lavoro, o proporzionale alle ore effettivamente lavorate, ai lavoratori di quelle squadre che operano ad una quota superiore a 1800 metri.
- b) un'ora della retribuzione globale per l'intera giornata di presenza al lavoro per l'effettuazione delle seguenti categorie di interventi:
 - lavori di sistemazione di pendici franose e lavori in acqua o in zone sortumose;
 - interventi fitosanitari con l'impiego di prodotti antiparassitari e anticrittogamici;
 - lavori che richiedono l'utilizzo di dispositivi anticaduta;
 - lavori di potatura con cella;
 - lotta contro la processionaria;
 - uso della motosega;
 - attività di esbosco di tronchi con l'ausilio di argani, zappini, teleferiche e mezzi aerei e macchine trattrici.
- c) due ore della retribuzione globale per l'intera giornata di presenza al lavoro per l'effettuazione delle seguenti categorie di interventi:
 - attività di costruzione di paravalanghe;
 - attività in bosco con l'utilizzo della motosega;
- d) € 2,50 per ogni giornata di lavoro ai lavoratori che operano:
 - con demolitore e/o rizollatrice quali fonti di vibrazione;
 - con l'ausilio del mezzo aereo, nei casi in cui il mezzo aereo intervenga direttamente nelle fasi lavorative e nella costruzione dell'opera come per esempio nel montaggio di paravalanghe, per il getto di calcestruzzo nella realizzazione di manufatti, nella collocazione di materiali direttamente sull'opera in costruzione;
 - nel montaggio o smontaggio di teleferiche.

2. Le indennità delle categorie di cui ai punti b) c) e d) del comma 1, non sono cumulabili. È considerata "intera giornata di presenza" quella in cui le attività disagiate e comportanti particolari attenzioni e specializzazioni sono svolte in modo prevalente rispetto alle altre attività lavorative."

Art. 9

(Introduzione dell'art. 28 bis nel c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. Dopo l'art. 28 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è introdotto il seguente articolo 28 bis:

"Art. 28 bis INCENTIVI PER I LAVORI IN ECONOMIA

1. Al fine di promuovere e sviluppare le competenze interne all'Amministrazione, sono istituiti gli incentivi per le fasi attinenti ai lavori in economia per interventi che si connotino per la loro complessità e necessitino della progettazione previa adozione di specifico atto contenente l'individuazione delle tipologie di intervento.

2. La complessità dell'intervento può essere alta, media o bassa e il Dirigente determina, caso per caso, se i singoli interventi rivestono i requisiti di cui al comma 1 e, in caso affermativo, anche il grado di complessità.

3. Al fine di consentire un'equa corresponsione degli incentivi ogni intervento è suddiviso nelle seguenti fasi:

- a) progettazione;
- b) direzione lavori;

- c) elaborazione ed esecuzione del piano per la sicurezza.
4. Relativamente agli interventi di alta complessità, per ciascuna fase effettivamente realizzata da dipendenti dell'Amministrazione regionale, sono corrisposti i seguenti emolumenti forfetari lordi per ogni singolo intervento:
- | | |
|---|----------|
| a) progettazione | € 15,00; |
| b) direzione lavori | € 15,00; |
| c) elaborazione ed esecuzione piano sicurezza | € 10,00. |
5. Per gli interventi di media complessità gli importi di cui al comma 4 sono ridotti del 25% mentre per quelli di bassa complessità sono ridotti del 50%.

Art. 10

(Sostituzione dell'art. 29 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. L'art. 29 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 29

MENSA

1. L'Amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili, può istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi per ciascuno dei quali i lavoratori sono tenuti a pagare un corrispettivo pari alla differenza tra il costo dello stesso ed il valore indicato all'art. 29 bis, comma 1.
2. L'amministrazione, là dove non sia possibile usufruire di mense convenzionate, metterà a disposizione a favore dei lavoratori che operano nei cantieri forestali un ricovero idoneo ad uso mensa e un addetto alla preparazione del pasto per un massimo di 3 ore giornaliere, fermo restando le spese di approvvigionamento a carico dei dipendenti.
3. Ai lavoratori che operano nei cantieri forestali che non possono usufruire dei servizi di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta una indennità sostitutiva di € 4,00 giornaliere per i soli giorni di presenza al lavoro.
4. La pausa pranzo deve essere compresa tra 1 ora e 1 ora e mezza, salvo specifiche attività concordate con la direzione lavori."

Art. 11

(Introduzione dell'art. 29 bis nel c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. Dopo l'art. 29 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002, come sostituito dall'art. 10, è introdotto il seguente art. 29 bis:

"Art. 29 bis

BUONI PASTO

1. Il valore del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari ad € 5,00.
2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata a condizione che sia prestata attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane."

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including names like 'SC', 'ES', and 'RA', along with various scribbles and initials.

Art. 12

(Sostituzione dell'art. 30 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. L'art. 30 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 30

MISSIONI E TRASFERTE

1. In caso di missioni di durata superiore alle 12 ore, oltre alla normale retribuzione, competono il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo a tre stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri nel limite di euro 23,00 per il primo pasto e complessivi euro 46,00 per i due pasti. In caso di durata non inferiore a 6 ore spetta unicamente il rimborso per il primo pasto.

2. Nel caso in cui il lavoratore operi al di fuori della sua normale giurisdizione forestale di competenza ovvero dalla sede di servizio e la distanza del cantiere di lavoro sia superiore a 15 Km. dalla Stazione forestale di appartenenza, o dal Comune di residenza, ha diritto, oltre al rimborso chilometrico se usa il mezzo proprio, ad un rimborso pasto stabilito in € 9,30.

Quanto sopra non si applica qualora nel Comune dove si svolgono i lavori vi sia la possibilità di usufruire, compatibilmente con i tempi di cui all'art. 29, comma 4, di mense convenzionate o il cantiere disponga di un ricovero mensa."

Art. 13

(Sostituzione dell'art. 31 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. L'art. 31 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 31

INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI

1. In caso di interruzione del lavoro per infortunio o malattia professionale, l'Ente pubblico corrisponderà al lavoratore una integrazione affinché possa percepire il normale trattamento economico giornaliero, previsti dal CCNL e dal CIL, pari a quello dei lavoratori della stessa squadra per il periodo di durata dell'infortunio fino e non oltre la data di cessazione del lavoro della squadra a cui l'operaio appartiene.

2. In caso di interruzione del lavoro per infortunio o malattia professionale, il contratto di lavoro è prorogato per la durata dell'infortunio o della malattia professionale, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e la chiusura dei cantieri mobili "

Art. 14

(Sostituzione dell'art. 32 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. L'art. 32 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 32

INTEGRAZIONE MALATTIA

1. All'operaio forestale a tempo determinato spetta un'integrazione della retribuzione reale, a decorrere dal quarto giorno, da parte dell'Ente pubblico per il periodo di durata della malattia, pari al 50% per assenze da 4 a 7 giorni consecutivi, e pari all'80% per

ES 

assenze superiori ai 7 giorni consecutivi, fino e non oltre la data di cessazione del lavoro della squadra a cui l'operaio appartiene."

Art. 15

(Sostituzione dell'art. 33 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. L'art. 33 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 33

CARENZA MALATTIA

1. Agli operai forestali a tempo determinato spetta l'indennità di carenza da parte dell'Ente pubblico pari al 50% per assenze da 4 a 7 giorni consecutivi e pari all'80% per assenze superiori ai 7 giorni consecutivi."

Art. 16

(Introduzione dell'art. 34 bis nel c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. Dopo l'art. 34 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è introdotto il seguente articolo 34 bis:

"Art. 34 bis

SALARIO INTEGRATIVO REGIONALE

1. A partire dall'1/1/2008 il salario integrativo di cui al precedente c.i.r.l. verrà incrementato dei seguenti importi:

OPERAI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

Livello	Salario Integrativo orario al 31/12/2005	Aumento orario dal 01/01/2008	Totale salario integrativo orario
1	€ 0,29	€ 0,124	0,414
2	€ 0,44	€ 0,161	0,601
3	€ 0,49	€ 0,173	0,663
4	€ 0,58	€ 0,200	0,780
5	€ 0,73	€ 0,235	0,965

Art. 17

(Introduzione dell'art. 34 ter nel c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. Dopo l'art. 34 bis del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002, come inserito dall'art. 16, è introdotto il seguente articolo 34 ter:

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including 'ES', 'PR', and several illegible signatures.]

"Art. 34 ter

RESPONSABILITA' CIVILE E PATROCINIO LEGALE

1. L'Amministrazione regionale provvede alla stipula di apposite polizze assicurative che, senza diritto di rivalsa, garantiscano, eccezion fatta per i casi di dolo e colpa grave:
 - a) il patrocinio legale per i direttori dei lavori, gli assistenti, i capi e vice capi operai ed i capi e vice capi squadra per processi che veda il loro coinvolgimento per causa di servizio;
 - b) la responsabilità civile per danni causati a terzi e beni di terzi, ivi comprese le spese dell'eventuale patrocinio legale, e derivanti dallo svolgimento delle attività contemplate nel vigente contratto collettivo nazionale nonché nel presente contratto integrativo.
2. Le polizze di cui al comma 1 garantiscono per ogni lavoratore le spese per un solo legale ed un eventuale domiciliatario e per un solo consulente tecnico di parte per ogni ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia tra professionisti scelti dal lavoratore nonché le spese processuali.
3. Oltre che nei casi di dolo o colpa grave di cui al comma 1 la tutela assicurativa è esclusa nei casi in cui il datore di lavoro sia parte denunciante e si sia costituito parte civile, qualora i fatti riguardino azioni o omissioni soggette a sanzione disciplinare di cui all'art. 25 del C.C.N.L."

Art. 18

(Sostituzione dell'art. 35 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. L'art. 35 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 35

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è fissato in 37,5 ore settimanali.
2. E' consentita la flessibilità in entrata, sia al mattino sia al pomeriggio, per un tempo non superiore a 15 minuti con obbligo di recupero nell'arco della giornata.
3. Nell'autorizzare la flessibilità dell'orario di lavoro di cui al comma 1, sono prioritariamente considerati i dipendenti che si trovino in situazione di svantaggio personale, sociale o familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. L'autorizzazione per l'utilizzo dell'orario flessibile è rilasciata dal Dirigente previa analisi delle caratteristiche dell'attività svolta e dei riflessi che detta autorizzazione possa comportare sull'organizzazione e la funzionalità del servizio nel suo complesso, fermo restando che le stesse devono essere garantite su tutto l'orario di lavoro.
5. La pausa pranzo deve essere compresa tra un'ora ed un'ora e mezza."

Art. 19

(Sostituzione dell'art. 38 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. L'art. 38 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including "ES", "A", "J", "le", "A", "JP", "RN", "D", "S", "A", "RN", "A", "RN"]

"Art. 38

MISSIONI, TRASFERTE E RIMBORSO SPESE
PER USO MEZZO PROPRIO

1 Per il trattamento relativo a missioni e trasferite si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 30."

Art. 20

(Introduzione dell'art. 40 bis nel c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. Dopo l'art. 40 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è introdotto il seguente articolo 40 bis:

"Art. 40 bis

SALARIO INTEGRATIVO REGIONALE

1. A partire dall'1/1/2008 il salario integrativo di cui al precedente CIL verrà aumentato dei seguenti importi:

Livello	Salario Integrativo mensile al 31/12/2005	Aumento mensile dal 01/01/2008	Totale salario integrativo mensile
1	€ 133,48	€ 20,83	€ 154,31
2	€ 175,15	€ 27,04	€ 202,19
3	€ 221,97	€ 29,02	€ 250,99
4	€ 295,13	€ 33,18	€ 328,31
5	€ 358,77	€ 39,42	€ 398,19
6	€ 438,48	€ 41,50	€ 479,98

Art. 21

(Modificazione dell'art. 42 del del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. Il comma 5 dell'art. 42 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è integrata con l'inserimento della seguente lett d):

"d) € 12.000,00 annui forfetari a decorrere dal 01/01/2008 per finanziare prioritariamente la corresponsione degli importi di cui all'art 46 bis e, per la parte residua, per contribuire al finanziamento del salario variabile di cui all'art. 44 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002."

Art. 22

(Introduzione del comma 6 all'art 46 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. Dopo il comma 5 dell'art. 46 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è inserito il seguente comma 6:

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including 'PR' and '10' at the bottom right.]

"6. Gli importi del salario variabile sono corrisposti entro il mese di luglio dell'anno successivo."

Art. 23

(Introduzione dell'art. 46 bis nel c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002)

1. Dopo l'art. 46 del c.i.r.l. del giorno 03 giugno 2002 è inserito il seguente articolo 46bis:
"Art. 46bis
(Produttività di squadra e di sistema)

1. Al fine di garantire un riconoscimento alla concreta contribuzione al miglioramento di produttività di squadra e di sistema si corrispondono per le attività di seguito elencate i compensi indicati nelle relative tabelle:
- a) utilizzo del decespugliatore oltre 80 e fino a 200 ore effettive annue;
 - b) utilizzo del decespugliatore da 201 a 350 ore effettive annue;
 - c) utilizzo del decespugliatore da 351 a 500 ore effettive annue;
 - d) utilizzo del decespugliatore oltre 500 ore effettive annue;
 - e) guida su strade sterrate di automezzi di peso complessivo superiore a 35 q ovvero di autocarri tipo Bremach o Daily oltre i 100 Km. e fino a 300 Km. all'anno;
 - f) guida su strade sterrate di automezzi di peso complessivo superiore a 35 q. ovvero di autocarri tipo Bremach o Daily da 301 Km. e fino a 500 Km. all'anno;
 - g) guida su strade sterrate di automezzi di peso complessivo superiore a 35 q ovvero di autocarri tipo Bremach o Daily oltre i 500 Km. all'anno.

UTILIZZO DEL DECESPUGLIATORE

Da 80 a 200 ore effettive annue	Da 201 a 350 ore effettive annue	Da 351 a 500 ore effettive annue	Oltre 500 ore effettive annue
€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00	€ 250,00

GUIDA SU STRADA STERRATA DI AUTOMEZZI
DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 35 Q.

Da 100 fino a 300 Km/anno	Da 301 a 500 Km /anno	Oltre 500 Km./anno
€ 50,00	€ 100,00	€ 250,00

2. Gli importi delle precedenti tabelle sono liquidati entro il mese di febbraio dell'anno successivo."

Art. 24

(Decorrenza e durata)

1. Il presente accordo decorre dal giorno 01/01/2008 e scade il giorno 31/12/2010.
2. A titolo di arretrato ed a chiusura degli anni 2006 e 2007 sono rispettivamente riconosciute le somme a titolo di "una tantum" pari a € 360,00 ed € 500,00 per dipendente, da liquidarsi proporzionalmente ai periodi di effettivo servizio

OPERAI E IMPIEGATI FORESTALI

RIEPILOGO COSTI

Anno	Oggetto	Periodo	Riferimento	Costo	Costo complessivo annuo
2006	Una tantum	01/01/2006 - 31/12/2006	Tabella a)	296.575,45	296.575,45
2007	Una tantum	01/01/2007 - 31/12/2007	Tabella b)	411.910,35	411.910,35
2008	13 ^a 14 ^a su incarico temporaneo dei capi squadra e operaio	01/01/2008 - 31/12/2008	Tabella c)	1.715,73	477.855,73
	13 ^a 14 ^a su incarico temporaneo dei vice capi squadra e operaio	01/01/2008 - 31/12/2008	Tabella d)	187,51	
	Indennità di pernottamento	01/01/2008 - 31/12/2008	Tabella e)	832,55	
	Indennità di pernottamento in rifugio	01/01/2008 - 31/12/2008	Tabella e)	1.462,59	
	Indennità per lavori disagiati	01/01/2008 - 31/12/2008	Tabella f)	36.220,90	
	Incentivi per lavori in economia	01/01/2008 - 31/12/2008	Tabella g)	21.107,20	
	Indennità Sostitutiva Mensa	01/01/2008 - 31/12/2008	Tabella h)	34.578,10	
	Carenza e integrazione malattia	01/01/2008 - 31/12/2008	Tabella i)	5.785,65	
	Incremento Salario Integrativo Aziendale dal 01/01/2008	01/01/2008 - 31/12/2008	Tabella l)	360.976,62	
Incremento forfetario del F.U.A.	01/01/2008 - 31/12/2008	Tabella m)	14.988,89		
2009	13 ^a 14 ^a su incarico temporaneo dei capi squadra e operaio	01/01/2009 - 31/12/2009	Tabella c)	1.715,73	477.855,73
	13 ^a 14 ^a su incarico temporaneo dei vice capi squadra e operaio	01/01/2009 - 31/12/2009	Tabella d)	187,51	
	Indennità di pernottamento	01/01/2009 - 31/12/2009	Tabella e)	832,55	
	Indennità di pernottamento in rifugio	01/01/2009 - 31/12/2009	Tabella e)	1.462,59	
	Indennità per lavori disagiati	01/01/2009 - 31/12/2009	Tabella f)	36.220,90	
	Incentivi per lavori in economia	01/01/2009 - 31/12/2009	Tabella g)	21.107,20	
	Indennità Sostitutiva Mensa	01/01/2009 - 31/12/2009	Tabella h)	34.578,10	
	Carenza e integrazione malattia	01/01/2009 - 31/12/2009	Tabella i)	5.785,65	
	Incremento Salario Integrativo Aziendale dal 01/01/2008	01/01/2009 - 31/12/2009	Tabella l)	360.976,62	
Incremento forfetario del F.U.A.	01/01/2009 - 31/12/2009	Tabella m)	14.988,89		
2010	13 ^a 14 ^a su incarico temporaneo dei capi squadra e operaio	01/01/2010 - 31/12/2010	Tabella c)	1.715,73	477.855,73
	13 ^a 14 ^a su incarico temporaneo dei vice capi squadra e operaio	01/01/2010 - 31/12/2010	Tabella d)	187,51	
	Indennità di pernottamento	01/01/2010 - 31/12/2010	Tabella e)	832,55	
	Indennità di pernottamento in rifugio	01/01/2010 - 31/12/2010	Tabella e)	1.462,59	
	Indennità per lavori disagiati	01/01/2010 - 31/12/2010	Tabella f)	36.220,90	
	Incentivi per lavori in economia	01/01/2010 - 31/12/2010	Tabella g)	21.107,20	
	Indennità Sostitutiva Mensa	01/01/2010 - 31/12/2010	Tabella h)	34.578,10	
	Carenza e integrazione malattia	01/01/2010 - 31/12/2010	Tabella i)	5.785,65	
	Incremento Salario Integrativo Aziendale dal 01/01/2008	01/01/2010 - 31/12/2010	Tabella l)	360.976,62	
Incremento forfetario del F.U.A.	01/01/2010 - 31/12/2010	Tabella m)	14.988,89		

TOTALE € 2.142.052,99

ES
at

[Handwritten signature]

Tabella a)

UNA TANTUM

PERIODO 01/01/2006 - 31/12/2006

OPERAI A TEMPO DETERMINATO

IMPORTO UNA TANTUM ANNUALE	NUMERO MESI LAVORATI	UNA TANTUM RAPPORTATA AI MESI LAVORATI	ONERI CARICO ENTE	TOTALE COSTO	NUMERO DIPENDENTI	COSTO COMPLESSIVO ANNO
360,000	7,5	225,00	39,49	264,49	712	188.315,10

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO


IMPORTO UNA TANTUM ANNUALE	NUMERO MESI LAVORATI	UNA TANTUM RAPPORTATA AI MESI LAVORATI	ONERI CARICO ENTE	TOTALE COSTO	NUMERO DIPENDENTI	COSTO COMPLESSIVO ANNO
360,000	12	360,00	63,36	423,36	86	36.408,96

IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO

IMPORTO UNA TANTUM ANNUALE	NUMERO MESI LAVORATI	UNA TANTUM RAPPORTATA AI MESI LAVORATI	ONERI CARICO ENTE	TOTALE COSTO	NUMERO DIPENDENTI	COSTO COMPLESSIVO ANNO
360,000	11	330,00	79,73	409,73	63	25.812,86

IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO

IMPORTO UNA TANTUM ANNUALE	NUMERO MESI LAVORATI	UNA TANTUM RAPPORTATA AI MESI LAVORATI	ONERI CARICO ENTE	TOTALE COSTO	NUMERO DIPENDENTI	COSTO COMPLESSIVO ANNO
360,000	12	360,00	86,98	446,98	103	46.038,53



TOTALE
296.575,45




Tabella b)

UNA TANTUM

PERIODO 01/01/2007 - 31/12/2008

OPERAI A TEMPO DETERMINATO

IMPORTO UNA TANTUM ANNUALE	NUMERO MESI LAVORATI	UNA TANTUM RAPPORTATA AI MESI LAVORATI	ONERI CARICO ENTE	TOTALE COSTO	NUMERO DIPENDENTI	COSTO COMPLESSIVO ANNO
500,00	7,5	312,50	54,84	367,34	712	261.548,75

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

IMPORTO UNA TANTUM ANNUALE	NUMERO MESI LAVORATI	UNA TANTUM RAPPORTATA AI MESI LAVORATI	ONERI CARICO ENTE	TOTALE COSTO	NUMERO DIPENDENTI	COSTO COMPLESSIVO ANNO
500,00	12	500,00	88,00	588,00	86	50.568,00

IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO

IMPORTO UNA TANTUM ANNUALE	NUMERO MESI LAVORATI	UNA TANTUM RAPPORTATA AI MESI LAVORATI	ONERI CARICO ENTE	TOTALE COSTO	NUMERO DIPENDENTI	COSTO COMPLESSIVO ANNO
500,00	11	458,33	110,73	569,07	63	35.851,20

IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO

IMPORTO UNA TANTUM ANNUALE	NUMERO MESI LAVORATI	UNA TANTUM RAPPORTATA AI MESI LAVORATI	ONERI CARICO ENTE	TOTALE COSTO	NUMERO DIPENDENTI	COSTO COMPLESSIVO ANNO
500,00	12	500,00	120,80	620,80	103	63.942,40

TOTALE
411.910,35

Handwritten signatures and initials: ef, ES, PA, BU, and several illegible signatures.

Tabella c)

INCARICO TEMPORANEO ALLA QUALIFICA DI CAPO OPERAIO E CAPO SQUADRA

PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008
 PERIODO 01/01/2009 - 31/12/2009
 PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010

TIPO CONTRATTO	PERIODO	MAGGIORAZIONE MENSILE	13° - 14° MENSILITA'	ONERI RIFLESSI SU 13° - 14° MENSILITA'	TFR	COSTO MENSILE	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	COSTO TOTALE ANNUALE
INCARICO TEMPORANEO CAPO OPERAIO TEMPO INDETERMINATO	01/01/2008 - 31/12/2008	180,00	30,00	5,28	2,22	37,50	1,875	584	1.095,06
	01/01/2009 - 31/12/2009	180,00	30,00	5,28	2,22	37,50	1,875	584	1.095,06
	01/01/2010 - 31/12/2010	180,00	30,00	5,28	2,22	37,50	1,875	584	1.095,06
INCARICO TEMPORANEO CAPO OPERAIO TEMPO DETERMINATO	01/01/2008 - 31/12/2008	180,00	30,00	5,28	2,22	37,50	1,875	-	-
	01/01/2009 - 31/12/2009	180,00	30,00	5,28	2,22	37,50	1,875	-	-
	01/01/2010 - 31/12/2010	180,00	30,00	5,28	2,22	37,50	1,875	-	-
INCARICO TEMPORANEO CAPO SQUADRA TEMPO INDETERMINATO	01/01/2008 - 31/12/2008	180,00	30,00	5,28	2,22	37,50	1,875	-	-
	01/01/2009 - 31/12/2009	180,00	30,00	5,28	2,22	37,50	1,875	-	-
	01/01/2010 - 31/12/2010	180,00	30,00	5,28	2,22	37,50	1,875	-	-
INCARICO TEMPORANEO CAPO SQUADRA TEMPO DETERMINATO	01/01/2008 - 31/12/2008	180,00	30,00	5,28	2,22	37,50	1,875	331	620,66
	01/01/2009 - 31/12/2009	180,00	30,00	5,28	2,22	37,50	1,875	331	620,66
	01/01/2010 - 31/12/2010	180,00	30,00	5,28	2,22	37,50	1,875	331	620,66
									5.147,18

ANNO 2008	1.715,73
ANNO 2009	1.715,73
ANNO 2010	1.715,73

Tabella d)

INCARICO TEMPORANEO ALLA QUALIFICA DI VICE CAPO OPERAIO E VICE CAPO SQUADRA

PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008
 PERIODO 01/01/2009 - 31/12/2009
 PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010

TIPO CONTRATTO	PERIODO	MAGGIORAZIONE MENSILE	13° - 14° MENSILITA'	ONERI RIFLESSI SU 13° - 14° MENSILITA'	TFR	COSTO MENSILE	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	COSTO TOTALE ANNUALE
INCARICO TEMPORANEO VICE CAPO OPERAIO TEMPO INDETERMINATO	01/01/2008 - 31/12/2008	45,00	7,50	1,32	0,56	9,38	0,469	250	117,19
	01/01/2009 - 31/12/2009	45,00	7,50	1,32	0,56	9,38	0,469	250	117,19
	01/01/2010 - 31/12/2010	45,00	7,50	1,32	0,56	9,38	0,469	250	117,19
INCARICO TEMPORANEO VICE CAPO OPERAIO TEMPO DETERMINATO	01/01/2008 - 31/12/2008	45,00	7,50	1,32	0,56	9,38	0,469		-
	01/01/2009 - 31/12/2009	45,00	7,50	1,32	0,56	9,38	0,469		-
	01/01/2010 - 31/12/2010	45,00	7,50	1,32	0,56	9,38	0,469		-
INCARICO TEMPORANEO VICE CAPO SQUADRA TEMPO INDETERMINATO	01/01/2008 - 31/12/2008	45,00	7,50	1,32	0,56	9,38	0,469		-
	01/01/2009 - 31/12/2009	45,00	7,50	1,32	0,56	9,38	0,469		-
	01/01/2010 - 31/12/2010	45,00	7,50	1,32	0,56	9,38	0,469		-
INCARICO TEMPORANEO VICE CAPO SQUADRA TEMPO DETERMINATO	01/01/2008 - 31/12/2008	45,00	7,50	1,32	0,56	9,38	0,469	150	70,32
	01/01/2009 - 31/12/2009	45,00	7,50	1,32	0,56	9,38	0,469	150	70,32
	01/01/2010 - 31/12/2010	45,00	7,50	1,32	0,56	9,38	0,469	150	70,32
									562,53

ANNO 2008	187,51
ANNO 2009	187,51
ANNO 2010	187,51

INDENNITA' DI PERNOTTAMENTO

PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008
 PERIODO 01/01/2009 - 31/12/2009
 PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010

PERIODO	NUOVA INDENNITA'	VECCHIA INDENNITA'	DIFFERENZA	DIFFERENZA CON ONERI RIFLESSI	TFR	GIORNATE LAVORATIVE	COSTO TOTALE
01/01/2008 31/12/2008	9,00	8,26	0,74	0,87	0,05	900	832,55
01/01/2009 31/12/2009	9,00	8,26	0,74	0,87	0,05	900	832,55
01/01/2010 31/12/2010	9,00	8,26	0,74	0,87	0,05	900	832,55

INDENNITA' DI PERNOTTAMENTO IN RIFUGIO

PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008
 PERIODO 01/01/2009 - 31/12/2009
 PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010

PERIODO	NUOVA INDENNITA'	VECCHIA INDENNITA'	DIFFERENZA	DIFFERENZA CON ONERI RIFLESSI	TFR	GIORNATE LAVORATIVE	COSTO TOTALE
01/01/2008 31/12/2008	3,00		3,00	3,53	0,22	390	1.462,59
01/01/2009 31/12/2009	3,00		3,00	3,53	0,22	390	1.462,59
01/01/2010 31/12/2010	3,00		3,00	3,53	0,22	390	1.462,59

Aut
 FG
 BEL

PR

Aut
 FG
 BEL
 PR

Tabella f)

INDENNITA PER LAVORI DISAGIATI

PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008

PERIODO 01/01/2009 - 31/12/2009

PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010

CATEGORIE DI INTERVENTI	NUOVA INDENNITA'	VECCHIA INDENNITA'	DIFFERENZA	DIFFERENZA CON ONERI RIFLESSI	TFR	TOTALE	N. GG. ATTIVITA'	TOTALE ANNUO
Uso demolitore e/o rizolatrice	2,50		2,50	2,94	0,19	3,13	10.000	31.251,85
Ausilio del mezzo aereo	2,50		2,50	2,94	0,19	3,13	1.500	4.687,78
Montaggio e smontaggio teleferiche	2,50		2,50	2,94	0,19	3,13	90	281,27
								36.220,90

E9





Tabella g)

INCENTIVI PER LAVORI IN ECONOMIA

PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008
 PERIODO 01/01/2009 - 31/12/2009
 PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010

PERIODO	TIPO COMPLESSITA'	TIPO INTERVENTO	COMPENSO FORFETARIO LORDO	ONERI RIFLESSI	TFR ENPAIA	TOTALE	N. INTERVENTI	COSTO TOTALE
01/01/2008 31/12/2008	ALTA COMPLESSITA'	PROGETTAZIONE	15,00	2,21	1,42	18,62	300	5.587,20
		DIREZIONE LAVORI	15,00	2,21	1,42	18,62	300	5.587,20
		PIANO SICUREZZA	10,00	1,47	0,84	12,42	300	3.724,80
	MEDIA COMPLESSITA'	PROGETTAZIONE	11,25	1,66	1,06	13,97	100	1.396,80
		DIREZIONE LAVORI	11,25	1,66	1,06	13,97	100	1.396,80
		PIANO SICUREZZA	7,50	1,10	0,71	9,31	100	931,20
	BASSA COMPLESSITA'	PROGETTAZIONE	7,50	1,10	0,71	9,31	100	931,20
		DIREZIONE LAVORI	7,50	1,10	0,71	9,31	100	931,20
		PIANO SICUREZZA	5,00	0,74	0,47	6,21	100	620,80
01/01/2009 31/12/2009	ALTA COMPLESSITA'	PROGETTAZIONE	15,00	2,21	1,42	18,62	300	5.587,20
		DIREZIONE LAVORI	15,00	2,21	1,42	18,62	300	5.587,20
		PIANO SICUREZZA	10,00	1,47	0,84	12,42	300	3.724,80
	MEDIA COMPLESSITA'	PROGETTAZIONE	11,25	1,66	1,06	13,97	100	1.396,80
		DIREZIONE LAVORI	11,25	1,66	1,06	13,97	100	1.396,80
		PIANO SICUREZZA	7,50	1,10	0,71	9,31	100	931,20
	BASSA COMPLESSITA'	PROGETTAZIONE	7,50	1,10	0,71	9,31	100	931,20
		DIREZIONE LAVORI	7,50	1,10	0,71	9,31	100	931,20
		PIANO SICUREZZA	5,00	0,74	0,47	6,21	100	620,80
01/01/2010 31/12/2010	ALTA COMPLESSITA'	PROGETTAZIONE	15,00	2,21	1,42	18,62	300	5.587,20
		DIREZIONE LAVORI	15,00	2,21	1,42	18,62	300	5.587,20
		PIANO SICUREZZA	10,00	1,47	0,84	12,42	300	3.724,80
	MEDIA COMPLESSITA'	PROGETTAZIONE	11,25	1,66	1,06	13,97	100	1.396,80
		DIREZIONE LAVORI	11,25	1,66	1,06	13,97	100	1.396,80
		PIANO SICUREZZA	7,50	1,10	0,71	9,31	100	931,20
	BASSA COMPLESSITA'	PROGETTAZIONE	7,50	1,10	0,71	9,31	100	931,20
		DIREZIONE LAVORI	7,50	1,10	0,71	9,31	100	931,20
		PIANO SICUREZZA	5,00	0,74	0,47	6,21	100	620,80

ANNO 2008	21.107,20
ANNO 2009	21.107,20
ANNO 2010	21.107,20

PA

 ES

 BL

Tabella n)

INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL SERVIZIO MENSA

PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008
PERIODO 01/01/2009 - 31/12/2009
PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010

PERIODO	NUOVA INDENNITA'	VECCHIA INDENNITA'	DIFFERENZA	GIORNATE	COSTO TOTALE
01/01/2008 31/12/2008	4,00	2,10	1,90	18.199	34.578,10
01/01/2009 31/12/2009	4,00	2,10	1,90	18.199	34.578,10
01/01/2010 31/12/2010	4,00	2,10	1,90	18.199	34.578,10

Handwritten signature

Handwritten initials/signatures: BU, ES, J, R, K, MP, CA

Tabella i)

CARENZA E INTEGRAZIONE MALATTIA

PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008
PERIODO 01/01/2009 - 31/12/2009
PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010

DAL 3° AL 5° GIORNO		
N. ADDETTI	GIORNI	50% RETRIBUZIONE REALE
11	2	785,00
38	2	2.892,00
7	2	599,00
		4.376,00

DAL 7° AL 10° GIORNO				
N. ADDETTI	GIORNI	50% RETRIBUZIONE REALE	80% RETRIBUZIONE REALE	DIFFERENZA TRA 50% E 80%
3	3	321,14	513,82	192,68
15	3	1.771,58	2.834,52	1.062,95
2	3	286,71	410,74	154,03
				1.409,66

TOTALE
5.785,65

Handwritten initials and signatures:
ks
[Signature]
[Signature]

Handwritten initials and signatures:
[Signature]
[Signature]

Handwritten initials and signatures:
[Signature]
[Signature]

Tabella 1)

INCREMENTO SALARIO INTEGRATIVO AZIENDALE

PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008
 PERIODO 01/01/2009 - 31/12/2009
 PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010

OPERAI A TEMPO DETERMINATO

LIVELLI	INCREMENTO ORARIO SAL. INTEG.	ONERI CARICO ENTE	TFR	TERZO ELEMENTO	TOTALE COSTO ORARIO	NUMERO ORE LAVORATE	COSTO COMPLESSIVO ANNO
1	0,124	0,0218	0,0113	0,0389	0,1860	153.435	30.072,40
2	0,161	0,0263	0,0147	0,0505	0,2545	304.965	77.605,45
3	0,173	0,0304	0,0158	0,0543	0,2734	145.610	39.816,15
4	0,200	0,0351	0,0183	0,0627	0,3161	168.682	53.324,07
5	0,235	0,0412	0,0215	0,0737	0,3714	32.721	12.153,52
Ex agricoli							212.973,00
1							
2	0,161	0,0283	0,0147	0,0505	0,2545	7.176	1.826,12
3							
4							
5							
TOTALE							214.799,12

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

LIVELLI	INCREMENTO ORARIO SAL. INTEG.	ONERI CARICO ENTE	TFR	TOTALE COSTO ORARIO	TOTALE COSTO MENSILE	COSTO COMPLESSIVO ANNUO	NUMERO DIPENDENTI	COSTO COMPLESSIVO ANNO
1	0,124	0,021824	0,0092	0,1550	26,20	366,75	-	-
2	0,161	0,028336	0,0119	0,2013	34,01	476,19	5	2.380,93
3	0,173	0,030448	0,0128	0,2163	36,55	511,68	5	2.556,39
4	0,200	0,035200	0,0148	0,2500	42,25	591,54	47	27.802,15
5	0,235	0,041360	0,0174	0,2838	49,65	695,05	25	18.071,40
Ex agricoli								50.812,86
4	0,200	0,035200	0,0148	0,2500	42,25	591,54	1	591,54
5	0,235	0,041360	0,0174	0,2838	49,65	695,05	1	695,05
TOTALE								52.099,45

IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO

LIVELLI	INCREMENTO MENSILE SAL. INTEG.	ONERI CARICO ENTE	TFR ENPAIA	TOTALE COSTO MENSILE	NUMERO MESI MEDI	TOTALE COSTO ANNUALE	NUMERO DIPENDENTI	COSTO COMPLESSIVO ANNO
1	20,83	3,07	1,97	25,86	13	336,21	-	-
2	27,04	3,98	2,55	33,57	13	436,45	1	436,45
3	29,02	4,27	2,74	36,03	13	468,41	24	11.241,74
4	33,18	4,88	3,13	41,20	13	535,55	16	8.568,83
5	39,42	5,80	3,72	48,94	13	636,27	15	9.544,05
6	41,50	6,11	3,92	51,53	13	669,84	-	-
Ex agricoli								28.791,07
1								
2	27,04	3,98	2,55	33,57	13	436,45	2	872,89
3	29,02	4,27	2,74	36,03	13	468,41	8	3.747,25
4								
5								
6								
TOTALE								34.411,22

IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO

LIVELLI	INCREMENTO MENSILE SAL. INTEG.	ONERI CARICO ENTE	TFR ENPAIA	TOTALE COSTO MENSILE	TOTALE COSTO ANNUALE	NUMERO DIPENDENTI	COSTO COMPLESSIVO ANNO
1	20,83	3,07	1,97	25,86	362,08	-	-
2	27,04	3,98	2,55	33,57	470,02	-	-
3	29,02	4,27	2,74	36,03	504,44	4	2.017,75
4	33,18	4,88	3,13	41,20	575,75	26	14.995,45
5	39,42	5,80	3,72	48,94	685,21	18	12.333,86
6	41,50	6,11	3,92	51,53	721,37	-	-
Ex agricoli							28.347,05
1	20,83	3,07	1,97	25,86	362,08	-	-
2	27,04	3,98	2,55	33,57	470,02	3	1.410,06
3	29,02	4,27	2,74	36,03	504,44	13	6.557,68
4	33,18	4,88	3,13	41,20	575,75	29	16.725,69
5	39,42	5,80	3,72	48,94	685,21	4	2.740,86
6	41,50	6,11	3,92	51,53	721,37	4	2.885,48
TOTALE							30.318,77
TOTALE							59.666,83

TOTALE
360.976,62

Handwritten signatures and initials: *af*, *PA*, *RA*, *ES*, *SP*, *OTR*, *ES*, *SP*, *OTR*

Tabella m)

INCREMENTO FORFETARIO DEL FONDO UNICO AZIENDALE

PERIODO	INCREMENTO	ONERI A CARICO ENTE	TFR	TOTALE
01/01/2008 - 31/12/2008	12.000,00	2.100,00	888,89	14.988,89
01/01/2009 - 31/12/2009	12.000,00	2.100,00	888,89	14.988,89
01/01/2010 - 31/12/2010	12.000,00	2.100,00	888,89	14.988,89

RL
et
BU

ES
BU
ES
BU
BU